

(N. 2384-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1952

Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è presentato alla nostra approvazione è la conseguenza della Conferenza intergovernativa sulle migrazioni che si è tenuta a Bruxelles nel novembre-dicembre 1951. Il nuovo organismo che dalla Conferenza è sorto, e denominato « Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori europei » (C.I.P.M.M.E.) e benchè abbia carattere provvisorio, è certamente destinato a sopravvivere soprattutto per l'emigrazione transoceanica supplementare. Questa emigrazione è chiamata supplementare perchè ha per obiettivo di trasferire oltre oceano quegli emigranti che siano privi di mezzi necessari. La relazione ministeriale commenta dettagliatamente gli articoli dell'Accordo per quanto riguarda il finanziamento mediante il quale si possono trasferire nel primo anno di esercizio 115.000 unità. Il trasferimento tramite Comitato di ogni singolo emigrante ci costerebbe circa 40.000 lire in contanti, e 30.000 nominali, così chiamate perchè contabilizzate a nostro favore in compenso delle prestazioni di servizio. Nulla c'è da aggiungere a quanto la relazione ministeriale afferma circa i vantaggi che il nuovo Comitato offre allo sviluppo della nostra emigrazione: dobbiamo constatare che si è fatto il primo passo per risolvere un problema vitale. È da notare che la emigrazione supplementare deve avvenire in modo tale da non rallentare in alcun modo la nostra emigrazione spontanea. Da notare che per il trasporto è stato chiesto ed ottenuto che fosse stabilita una priorità di impiego delle Marine nazionali. Oltre le ragioni di carattere politico e motivi di ordine interno che ci consigliano di utilizzare la possibilità di incrementare la nostra emigrazione attraverso il C.I.P.M.M.E., debbono essere considerati con particolare interesse gli aspetti finanziari della nostra partecipazione.

Allo scopo poi di rendere possibile al Comitato di svolgere una efficace azione in Italia, è stata quivi istituita la missione di collegamento prevista dall'articolo III dell'Accordo. In tale articolo si stabilisce l'obbligo del Governo italiano di agevolare l'attività della missione, concedendole facilitazioni di carattere amministrativo non meno favorevoli di quelle accordate ad altre Organizzazioni internazionali in Italia. In questo modo si assicura al personale della missione la possibilità di

agire con quella prontezza e celerità che è indispensabile ad un organo, come il Comitato, il quale non dipende dall'amministrazione interna italiana e quindi non deve essere soggetto alle normali vie burocratiche.

L'articolo IV dell'Accordo delinea la figura giuridica del Comitato, dicendo che esso ha in Italia la personalità giuridica e ha quivi diritto alle stesse immunità ed agli stessi privilegi di cui godono le Organizzazioni internazionali che abbiano la loro sede in Italia (ad esempio, la F.A.O.) la cui condizione giuridica è regolata dall'Accordo del 31 ottobre 1950 stipulato con il Governo italiano e reso esecutivo con legge 9 gennaio 1951, n. 11.

L'articolo medesimo, ad ovviare ogni difficoltà di interpretazione, richiama in proposito l'articolo 3 della Convenzione del 21 novembre 1947 sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, la quale ha avuto esecuzione in Italia con legge 24 luglio 1951, n. 1740, e che è quindi già pienamente obbligatoria per gli organi italiani.

Il medesimo articolo IV, al punto 2, specifica la condizione giuridica che conseguentemente è fatta a tutti i rappresentanti, funzionari ed esperti del Comitato, dicendo che essi godranno in Italia degli stessi privilegi e delle stesse immunità riconosciute ai rappresentanti, funzionari ed esperti delle Organizzazioni internazionali che abbiano la loro sede in Italia e che sono specificati agli articoli V e VI della Convenzione sui privilegi ed immunità delle istituzioni specializzate.

Infine, lo stesso articolo IV, punto 2, limita opportunamente il godimento dei privilegi ed immunità accordati dalla detta Convenzione ai rappresentanti, funzionari ed esperti del C.I.P.M.M.E. che abbiano la cittadinanza italiana, richiamandosi in merito alla prassi ammessa dal Governo italiano. Tale prassi, come è noto, circoscrive i benefici da concedersi alle dette persone di cittadinanza italiana all'esenzione dalle imposte di ricchezza mobile, complementare ed affini sugli emolumenti da esse percepiti.

Per tutte le suesposte considerazioni la Commissione propone al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

CINGOLANI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato Provvisorio intergovernativo per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in milioni 1.560, si provvederà mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.